

- j) misure di formazione professionale continua rivolte alle diverse forme di contratto di lavoro;
- k) spesa per la formazione professionale continua: livelli di finanziamento e risorse finanziarie, incentivi per la formazione professionale continua; e
- l) procedure di valutazione e monitoraggio delle imprese in relazione alla formazione professionale continua.

2. Dati specifici sono raccolti dagli Stati membri per quanto concerne la formazione professionale iniziale nelle imprese relativamente a:

- a) i partecipanti alla formazione professionale iniziale; e
- b) la spesa complessiva per la formazione professionale iniziale.

#### Articolo 4

##### Campo di applicazione delle statistiche

Le statistiche sulla formazione professionale nelle imprese coprono almeno tutte le attività economiche definite nelle sezioni da C a K e nella sezione O della NACE Rev. 1.1.

#### Articolo 5

##### Unità statistiche

1. Per la raccolta dei dati, si usa quale unità statistica l'impresa attiva nell'ambito di una delle attività economiche di cui all'articolo 4 e che occupa almeno 10 lavoratori.
2. Tenendo conto della specifica distribuzione delle imprese per dimensione a livello nazionale e dell'evoluzione dei fabbisogni del settore, gli Stati membri possono estendere la definizione di unità statistica sul loro territorio. La Commissione può a sua volta decidere di estendere tale definizione, secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, qualora tale estensione migliori nettamente la rappresentatività e la qualità dei risultati dell'indagine negli Stati membri interessati.

#### Articolo 6

##### Fonti di dati

1. Gli Stati membri acquisiscono i dati necessari facendo ricorso a un'indagine nelle imprese ovvero a una combinazione di indagine nelle imprese e di altre fonti, applicando i principi di riduzione dell'aggravio per gli intervistati e di semplificazione amministrativa.
2. Gli Stati membri stabiliscono le modalità secondo le quali le imprese rispondono all'indagine.
3. Nel corso dell'indagine, spetta alle imprese fornire dati corretti e completi entro le scadenze stabilite.

4. Altre fonti, compresi dati amministrativi, possono essere usate per completare i dati da raccogliersi, allorché tali fonti siano appropriate in termini di pertinenza e aggiornamento.

#### Articolo 7

##### Caratteristiche dell'indagine

1. L'indagine è un'indagine per campione.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i dati che essi trasmettono rispecchino la struttura della popolazione delle unità statistiche. L'indagine è effettuata in modo tale da consentire una ripartizione dei risultati a livello comunitario almeno nelle seguenti categorie:
  - a) attività economiche in base alla NACE Rev.1.1; e
  - b) dimensioni delle imprese.
3. I requisiti di campionamento e di esattezza, le dimensioni del campione necessarie a rispondere a tali requisiti, e le specifiche dettagliate della NACE Rev.1.1 e le categorie di grandezza in cui i risultati possono essere ripartiti sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

#### Articolo 8

##### Strategia d'indagine

1. Per ridurre l'aggravio a carico degli intervistati, la strategia d'indagine consentirà di adeguare su misura la raccolta dei dati in relazione a:
  - a) imprese che formano e imprese che non formano; e
  - b) diversi tipi di formazione professionale.
2. I dati specifici da raccogliere in relazione alle imprese che formano e alle imprese che non formano e ai diversi tipi di formazione professionale sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

#### Articolo 9

##### Controllo di qualità e relazioni

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare la qualità dei dati che essi trasmettono.
2. Entro 21 mesi a decorrere dallo scadere di ciascun periodo di riferimento di cui all'articolo 10, gli Stati membri presentano alla Commissione (Eurostat) una relazione di qualità contenente tutte le informazioni e i dati ad essa necessari per verificare la qualità dei dati trasmessi. La relazione segnala eventuali violazioni dei requisiti metodologici.